

ALL. B



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI PARABIAGO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 08/02/2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 16/03/2017

INDICE

<i>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
<i>ART. 1 - FINALITA', OGGETTO ED APPLICAZIONE</i>	5
<i>ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	5
<i>ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA</i>	5
<i>ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI</i>	5
<i>TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO</i>	6
<i>ART. 5 – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO</i>	6
<i>ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO</i>	6
<i>ART. 7 – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO</i>	7
<i>ART. 8 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI O COMMERCIALI</i>	7
<i>ART. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ</i>	8
<i>ART. 10 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME</i>	9
<i>ART. 11 – USO DELLE AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI</i>	9
<i>ART. 12 – AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA E LORO DISCIPLINA DI UTILIZZO</i>	9
<i>ART. 13 - COMMERCIO ITINERANTE</i>	9
<i>ART. 14 - LUMINARIE</i>	10
<i>ART. 15 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI</i>	10
<i>ART. 16 - MESTIERI GIOVAGHI</i>	10
<i>TITOLO III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA</i>	10
<i>ART. 17 – SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA – DEFINIZIONE</i>	11
<i>ART. 18 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA</i>	11
<i>ART. 18-bis - DIVIETO DI STAZIONAMENTO LESIVO DEL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE</i>	12
<i>ART. 18-ter - ORDINE DI ALLONTANAMENTO</i>	12
<i>ART. 19 – INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO</i>	13
<i>ART. 20 – TUTELA DEI LUOGHI DI CULTO</i>	13
<i>ART. 20 Bis - TUTELA DEGLI EDIFICI PUBBLICI</i>	13
<i>ART. 21 - INTERVENTI COMPARTICIPATIVI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO</i>	13
<i>ART. 22 – SOSTANZE STUPEFACENTI</i>	13
<i>ART. 23 – AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE</i>	14
<i>ART. 24 – LIMITAZIONI AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE</i>	14
<i>ART. 25 – COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO</i>	14
<i>ART. 26 - ACCATTONAGGIO</i>	14
<i>ART. 27 – NOMADISMO</i>	14
<i>TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</i>	14
<i>ART. 28 – MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA PER ESERCIZI AD ATTIVITÀ SERALE O DOTATI DI SPAZI ALL'APERTO</i>	15
<i>ART. 29 – RUMORI MOLESTI</i>	15
<i>ART. 30 - LAVORO NOTTURNO</i>	15
<i>ART. 31 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO</i>	16
<i>ART. 32 – ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA</i>	16
<i>ART. 33 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO</i>	16
<i>ART.34 - PRODOTTI PIROTECNICI</i>	17
<i>TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE</i>	17
<i>ART. 35 – MARCIAPIEDI, PORTICI E BALCONI</i>	17
<i>ART. 35BIS – REGOLAMENTAZIONE SOSTA DEI VELOCIPEDI</i>	18

ART. 35TER – SANZIONI ACCESSORIE PER I VELOCIPEDI IN SOSTA VIETATA O IN STATO DI ABBANDONO	18
ART. 35QUATER – GESTIONE DEI VELOCIPEDI RIMOSSI	18
ART. 35QUINQUES – USO DELLE RASTRELLIERE PER SOSTA DEI VELOCIPEDI	18
ART. 36 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	18
ART. 37 - TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI	19
ART. 38- OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	19
ART. 39 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	19
ART. 40 - RIFIUTI	20
ART. 41 - SACCHETTI PER L'ASPORTO DELLE MERCI	20
ART. 42 – SGOMBERO DELLA NEVE	21
ART. 43 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	21
ART. 44 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE, PANNI, TAPPETI E SIMILI	21
ART. 45 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	21
ART. 46 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO	21
ART. 47 - OGGETTI MOBILI	22
ART. 48 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO	22
ART. 49 - ACCENSIONI DI FUOCHI	22
ART. 50 - DEPOSITI ESTERNI	22
ART. 51 – USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO	22
ART. 52 - PIANTA “AMBROSIA”	23
TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	23
ART. 53 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI	23
ART. 54 - ANIMALI MOLESTI	23
ART. 55 - COLOMBI	23
ART. 56 – MANTENIMENTO E DETENZIONE DEI CANI	23
ART. 57 - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	24
ART. 58 - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI	24
TITOLO VII : ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	25
ART. 59 – SORVEGLIABILITA' DI PUBBLICI ESERCIZI	25
ART. 60 – ORARI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI	25
TITOLO VIII : VARIE	25
ART. 61 - TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	25
ART. 62 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA	25
ART. 63 - ARTISTI DI STRADA	25
ART. 64 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE	25
ART. 65 – FIUMI E CANALI	26
ART. 66 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L. PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI/APPARECCHI PER USO DOMESTICO E SIMILARE	26
ART. 67 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI	26
Art. 68 – CONTRASSEGNI DEL COMUNE	26
TITOLO IX : SANZIONI	26
ART. 69 - SANZIONI AMMINISTRATIVE : COMPETENZE	26
ART. 70 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	27
ART. 71 – SANZIONI ACCESSORIE, MISURE CAUTELARI ED ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI	28
ART. 72 – ABUSO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' REGOLAMENTATA E VIOLAZIONI PRESCRIZIONI	28
ART. 73 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	28

<i>ART. 74 - PAGAMENTO IMMEDIATO</i>	29
<i>ART. 75 - CONFISCA IN CASO DI TRASGRESSORE SENZA FISSA DIMORA</i>	29
<i>ART. 76 - RISARCIMENTO DANNI</i>	29
<i>ART. 77 – SANZIONI ALTERNATIVE</i>	29
<i>TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	29
<i>ART. 78 – NORME TRANSITORIE O AD EFFICACIA DIFFERITA</i>	29
<i>ART. 79 - ABROGAZIONI DI NORME</i>	30
<i>ART. 80 - NORMA FINALE</i>	30

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA', OGGETTO ED APPLICAZIONE

- 1) Il regolamento di Polizia Urbana (di seguito chiamato Regolamento) disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza urbana.
- 2) Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al precedente paragrafo, detta norme autonome o integrative di altre disposizioni regolamentari generali in materia di :
 - a) Disciplina del suolo pubblico;
 - b) Tutela della sicurezza urbana;
 - c) Tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) Tutela del territorio ed ambiente;
 - e) Protezione e tutela degli animali.
- 3) Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte della cittadinanza dovranno essere osservate le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali o da specifiche ordinanze , nonché le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dall'Autorità comunale o da autorità superiori.
- 4) Sono esclusi dall'ambito di applicazione e disciplina del presente Regolamento gli aspetti inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, nello specifico le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e loro beni.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche (strade , piazze , giardini e parchi pubblici e ogni altro immobile di proprietà pubblica), in quelle private asservite all'uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.

ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni.
- 3) Il Sindaco, per le questioni attinenti l'incolumità e l'igiene pubblica e la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalle leggi vigenti.
- 4) Oltre alle norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di polizia urbana, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e giudiziaria, sul posto e nell'immediatezza, finalizzati a ripristinare l'ordine costituito.
- 5) Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5 – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 2) Con provvedimento specifico, assunto dall'Amministrazione Comunale per motivate esigenze di tutela della sicurezza urbana e/o incolumità pubblica, potranno essere diversamente disciplinate le modalità di fruizione di dette aree in forma ordinaria o eccezionale.

ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

- 1) Il presente articolo si applica agli ambiti spaziali definiti all'art. 2 e riguarda comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa da altre norme statali o regionali o ricompresi nell'ambito della tutela della sicurezza urbana di cui al successivo art. 17, nonché in altri ambiti specifici previsti dal presente regolamento.
- 2) I seguenti atti costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi del presente Regolamento:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti ad arte da soggetti a ciò autorizzati;
 - b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici pubblici), anche quando tale comportamento non risulti pregiudizievole per la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento ;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - d) collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nonché , *in tali ultimi ambiti*, far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo a motore e non;
 - f) utilizzare gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito per depositarvi o farvi sostare cicli, motocicli o qualsiasi altro veicolo al di fuori degli spazi a ciò destinati, specie ove sia previsto apposito divieto di sosta;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia un'età superiore a quella specificamente indicata sulle attrezzature medesime , con obbligo dei genitori di vigilanza sull'osservanza di tale obbligo da parte dei figli minori ;
 - h) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o distribuire ai conducenti o ai passeggeri d'auto durante la circolazione stradale o in prossimità o in corrispondenza di incroci volantini o simili;
 - i) distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o simili sotto le porte d'accesso, sugli usci o negli androni di abitazioni private, ad eccezione delle cassette postali a ciò destinate;
 - l) scaricare nei corsi d'acqua o nelle fontane o nelle vasche pubbliche rifiuti di ogni genere;
 - m) gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, cicche di sigarette e altro materiale;
 - n) Introdurre cani o animali da compagnia in aree deputate al gioco dei bambini;
 - o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nonché sparare mortaretti o altri simili artifici pur se di libera vendita;
 - p) lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico;
 - q) ammassare sul suolo pubblico ai lati delle abitazioni o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non rientra in tale categoria il deposito nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
 - r) Installare sul suolo pubblico antistante gli edifici impianti o attrezzature di ogni genere (parabole , antenne , serbatoi, condensatori, accumulatori , componenti esterni di impianti , ecc.);
 - s) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettiere, tovaglie o simili verso la via pubblica o aperta al pubblico;

- t) spargere acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo.
- u) detenere i cani in contrasto con quanto specificamente disposto dal successivo articolo 56.

ART. 7 – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 1) Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nello specifico Regolamento comunale, e deve essere effettuata nell'osservanza delle prescrizioni stabilite. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e deve contenere quanto necessario ad individuare esattamente la persona (fisica o giuridica) cui andrà intestata l'autorizzazione, i termini dell'occupazione (area occupata, tipologia manufatti) e planimetria dell'area. I relativi atti autorizzatori (c.d. concessioni) sono formalizzati con atto scritto e accordati:
 - a) alla persona fisica richiedente o al Legale rappresentante della persona giuridica richiedente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d) con riserva dell'Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali e con giudizio insindacabile, i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
 - f) previo pagamento, ai sensi del vigente apposito Regolamento, del canone di occupazione ovvero, ove espressamente previsto, di cauzione a garanzia di eventuali danni cagionati.
- 2) Nel caso l'occupazione richiesta comporti pregiudizio di interessi privati di altre persone meritevoli di tutela, l'istruttoria comprenderà una valutazione comparativa degli interessi in gioco ed il rilascio della concessione potrà essere subordinato, se del caso, alla presentazione di idoneo benestare da parte dei titolari di interessi terzi.
- 3) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o costituisca pregiudizio ai diritti di terzi o altri interessi pubblici; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.
- 4) L'occupazione del suolo pubblico all'interno del centro storico o in altri ambiti di particolare interesse architettonico o paesistico, connessa all'installazione di ponteggi o impalcature funzionali ad interventi di ristrutturazione, manutenzione, ricostruzione o nuova edificazione, viene autorizzata imponendo specifiche prescrizioni inerenti il rivestimento delle impalcature con materiale idoneo a raffigurare il prospetto architettonico dell'edificio, esistente o in progetto.

ART. 8 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI O COMMERCIALI

- 1) Agli operatori che esercitano attività commerciali o somministrazione in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, tavolini e sedie), alle condizioni di cui all'articolo precedente ed alle seguenti:
 - a) che non venga pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale, lasciando libero uno spazio per i pedoni di almeno 1,50 metri, fatte salve deroghe da concedersi in occasione di eventi o manifestazioni particolari. Si precisa che i manufatti atti a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche (scivoli, spazi di manovra per sedie a ruote, ecc.) non sono computabili quali spazi per i pedoni;
 - b) che le strutture siano compatibili con il valore estetico dei luoghi, in modo da preservarne il decoro e vengano mantenute in perfetta efficienza e manutenzione;
 - c) che l'area occupata non rechi pregiudizio o intralcio per la circolazione veicolare;
 - d) che l'occupazione non sia di pregiudizio ad interessi di terzi meritevoli di tutela (es. occultamento vetrine negozi, ingombro passaggi etc.), salvo assenso scritto da parte di questi ultimi;
- 1 Bis) qualora l'occupazione temporanea o permanente riguardi un'area pubblica o di uso pubblico superiore alla proiezione dell'ingombro delle vetrine dell'esercizio l'stanza medesima dovrà essere sottoposta al parere dell'Organo Esecutivo dell'Amministrazione Comunale e comunque dovranno ricorrere le seguenti condizioni:
 - assenza di attività commerciali adiacenti o limitrofe;
 - presenza di immobili a destinazione commerciale non utilizzati;

- garantire la circolazione pedonale e garantire l'utilizzo delle aree per le attività di competenza comunale;
- rinuncia immediata dell'area oggetto di occupazione al venir meno delle condizioni sopraesposte e per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

- 1 Ter) in coerenza con le disposizioni del Piano Delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio ai Pubblici Esercizi (bar e ristoranti) e alle attività paracommerciali (qualora ammesso da disposizioni regionali vigenti), previo parere dell'Organo Esecutivo dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto dei dettami del presente articolo 8, può essere concessa l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico per l'installazione di strutture leggere per giardini d'inverno o simili, arredati e coperti atti ad integrare in tal modo l'attività di somministrazione a condizione che la superficie coperta non superi il 20% della Superficie Lorda di Pavimento dell'attività insediata;
- 2) Sono vietate occupazioni site in aree destinate alla sosta di veicoli o in aree aventi una specifica destinazione incompatibile con l'occupazione stessa.
 - 3) Le concessioni su suolo pubblico sono rilasciate con le prescrizioni ritenute idonee a tutelare pubblici interessi e subordinate alle misure di tutela della quiete pubblica previste dal regolamento di disciplina dei pubblici esercizi.
 - 4) L'attività di somministrazione nelle aree esterne dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale e non potrà protrarsi oltre le ore 24.00 ed è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività idonea a creare disturbo alla quiete pubblica, fatto salvo prescrizioni più restrittive in caso di specifiche necessità di tutela.
 - 5) Il titolare della concessione è tenuto a vigilare affinché gli utilizzatori adottino comportamenti congrui rispetto agli interessi meritevoli di tutela e viene considerato responsabile rispetto a qualunque pregiudizio arrecato a tali interessi, che derivi in maniera inequivocabile dall'attività concessa, salvo i casi in cui la legge escluda una responsabilità oggettiva.
 - 6) Qualora l'occupazione coinvolga aree oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs. 490/99, aree adiacenti ad edifici vincolati o ricadenti nelle zone di interesse storico-ambientale individuate dallo strumento urbanistico generale oppure consiste in manufatti ingombranti (pedane, gazebo, dehors etc.), il rilascio della stessa è subordinato al parere positivo delle amministrazioni competenti ed ai necessari atti di assenso di natura urbanistico-edilizia.
 - 7) La richiesta per le occupazioni di cui al presente articolo o la modifica sostanziale dei termini spaziali, temporali o qualitativi delle concessioni già rilasciate devono essere presentate almeno 30 giorni prima e devono essere corredate di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima. I termini di conclusione del procedimento si intendono interrotti qualora l'istruttoria necessiti di preventivi pareri da parte di altri organi e/o settori, ai sensi della legge 241/90.
 - 8) La reiterazione nell'inosservanza dei termini prescritti nella concessione e delle prescrizioni ivi contenute determina la revoca della stessa.

Nel caso di occupazione abusiva e/o inadempienza rispetto agli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, vi è l'obbligo di rimuovere l'occupazione nell'immediatezza e adottati i provvedimenti previsti nell' art. 71 del presente regolamento e, per quanto concerne le occupazioni con esposizioni di merci, nell'art. 7

ART. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1), contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità d'esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale e sulla stessa deve essere indicato un recapito telefonico del responsabile del cantiere. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento

viene effettuato.

- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni devono essere osservate in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

ART. 10 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme o petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale veicolare o pedonale.
- 2) L'autorizzazione deve essere richiesta almeno quindici giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate tardivamente.

ART. 11 - USO DELLE AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

- 1) Le piazze su cui si svolgono i mercati cittadini del martedì e del giovedì, nei rimanenti giorni della settimana sono destinate unicamente a pubblico parcheggio o ad altri usi specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- 2) È vietata sulle piazze stesse, ad esclusione dei giorni di mercato, ogni forma di vendita e di somministrazione ad eccezione di quelle che avvengono nell'ambito di manifestazioni preventivamente specificamente autorizzate conformemente agli articoli precedenti.

ART. 12 - AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA E LORO DISCIPLINA DI UTILIZZO

- 1) Al fine di salvaguardare, all'interno del tessuto urbano, zone meritevoli di particolare tutela, per le componenti di interesse storico-architettonico e paesistico che le caratterizzano, vengono individuate le seguenti aree di particolare rilevanza:
 - le pertinenze scoperte esterne alla "Villa Corvini" e annesso parco pubblico;
 - gli ambiti territoriali tutelati/vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- 2) Sulle suddette aree sono esclusivamente consentite, previa autorizzazione da richiedersi almeno trenta giorni prima:
 - le manifestazioni ed iniziative di qualsiasi tipo, ricomprese nell'ambito della programmazione annuale comunale, finalizzate a valorizzare il centro storico e gli aspetti socio-culturali della Città;
 - le attività di propaganda politica;
 - le attività ed iniziative di sensibilizzazione sociale;
 - le attività ed iniziative a scopo benefico.
- 3) A tal fine le richieste dovranno essere prodotte, nel termine di cui al precedente comma 2, al servizio di Polizia Locale, il quale richiederà un preventivo parere vincolante all'Ufficio cui è demandata la sopraccitata programmazione, al fine di emanare i conseguenti provvedimenti di accoglimento o di diniego.
- 4) Sulle aree suddette, ad eccezione di quelle utilizzate nell'ambito di manifestazioni organizzate e/o autorizzate dall'Amministrazione Comunale e fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del presente regolamento, è vietato:
 - il commercio su area pubblica ancorché in forma itinerante;
 - l'esercizio dei mestieri girovaghi;
 - il volantinaggio o altre forme di pubblicità;
 - L'utilizzo di strumenti sonori o altre apparecchiature di amplificazione.
- 5) In prossimità dei luoghi di culto, sulle aree cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto, nonché in prossimità dei luoghi di cura, non è ammesso alcun tipo di occupazione e/o manifestazione, se non quelle specificamente autorizzate dall'autorità competente.

ART. 13 - COMMERCIO ITINERANTE

- 1) L'esercizio dell'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso della autorizzazione commerciale che abilita

all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione del suolo pubblico.

- 2) Lo svolgimento delle attività di commercio non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando lo stesso viene esercitato:
 - nello stesso luogo per un tempo non superiore ad un'ora , decorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 500 metri lineari;
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle vigenti norma in materia di igiene e tutela dell'ambiente.
- 3) A tutela dell'igiene pubblica ed a salvaguardia dell'incolumità delle persone , la sosta per il commercio itinerante non è mai consentita in aree non opportunamente pavimentate e , comunque , in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni nocive. Per le medesime finalità , la sosta non è mai consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti .
- 4) In ogni caso , l'esercizio dell'attività non può avere svolgimento prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,30 , se la sosta ha luogo a meno di metri 300 dalle abitazioni.

ART. 14 - LUMINARIE

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune a seguito di richiesta scritta da presentarsi all' ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto la prescritta Autorizzazione dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento d'esecuzione.
- 2) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 3) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.
- 5) Nella zona centrale, identificata nel precedente articolo 12 come area di particolare rilevanza, la tipologia di luminarie potrà essere definita dall'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria. In tal caso è vietata l'apposizione di luminarie di diverso tipo.

ART. 15 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ART. 16 - MESTIERI GIROVAGHI

- 1) L'esercizio dei mestieri girovaghi, anche quando non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici de i mestieri stessi e anche quando non reca intralcio o nocimento alla circolazione veicolare o pedonale, è comunque soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici .

ART. 17 – SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - DEFINIZIONE

- 1) Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
- 2) Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.
- 3) Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, interviene a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza urbana ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art. 54 del T.u.e.l., e precisamente:
 - a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);
 - b) situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
 - d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
- 4) Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20.

ART. 18 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

- 1) I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nell'articolo precedente:
 - a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati.
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati.
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici).
 - d) l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato.
 - e) l'assembramento di persone in luoghi di pubblico passaggio e l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica, fatta eccezione per le cerimonie o i cortei, preventivamente autorizzati, organizzati in occasione di ricorrenze religiose, civili o storiche.
 - f) l'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico-architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità.
 - g) i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali:
 - il bivaccamento che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici ove non sono predisposte strutture atte allo scopo, nei pressi di luoghi di culto o con valenza d'interesse storico-architettonico;
 - gli assembramenti organizzati o meno in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo;

- condurre nelle aree pedonali aperte, sotto i portici e nelle gallerie aperte al pubblico transito pedonale, ciclomotori o altri veicoli a motore;
- far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo che possa creare nocumento o pericolo per i pedoni;

ART. 18-bis - DIVIETO DI STAZIONAMENTO LESIVO DEL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE

1) Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione Italiana, l'esercizio di tale diritto – che

comprende anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il rispetto dell'integrità fisica, psichica e morale degli altri cittadini.

2) Non è consentito l'esercizio del diritto di stazionamento con modalità connotate dall'ostentazione di situazioni di impedimento fisico e/o dal tentativo di coazione psicologica delle persone circolanti sulle aree di seguito indicate.

3) L'effettiva adozione delle suindicate modalità non consentite di stazionamento con conseguente limitazione dell'altrui libertà di circolazione va comprovata dall'agente accertatore del comportamento medesimo. L'impedimento provocato dai trasgressori ed attribuibile ai medesimi deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di spazi pubblici con finalità di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale e commerciale.

4) Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto-legge 20.02.2017 n. 14, convertito dalla legge 18.04.2017 n. 48 e successive modifiche, si individuano le seguenti aree in cui è istituito il divieto di stazionamento:

- Quadrante 1:

- Area della stazione ferroviaria di Parabiago nella parte dell'entrata di via Matteotti e della parte retrostante di piazzale Pisoni.

- Quadrante 2:

- Area della presunta dimora dell'intarsiatore G. Maggiolini, comprendente la piazza Maggiolini ivi prospiciente ed il relativo complesso religioso dei Santi Gervaso e Protaso;

- Quadrante 3:

- Area del complesso monumentale nazionale della Chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria e dell'annesso edificio ex monastero, nonché le aree adibite ad attività sanitarie e sociali.

- Quadrante 4:

- Il complesso di Villa Corvini ed il relativo parco annesso.

- Tutte le aree destinate a verde, parchi, aiuole, comprese le aree piantumate con essenze, di ogni specie e valore.

- Quadrante 5

- Le aree destinate allo svolgimento di manifestazione ricreative, storiche e di interesse sociale.

- Quadrante 6:

- Area prospiciente il Museo Crespi Bonsai e il Museo del Ciclismo;

- Quadrante 7:

- Area del Santuario della Madonna "Dio il Sa" – Area oratorio di San Michele – Area Torre Famiglia Castelli detto "La Tura".

5) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione di singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma, siano comunque irrogabili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, all'autore della condotta di cui al precedente comma 4), contestualmente all'accertamento della condotta illecita, viene ordinato, da parte dell'organo accertatore, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, ai sensi dell'art. 10 comma 1° del D.L. 14/2017 e s.m.i., quando la violazione sia stata accertata all'interno di una delle aree definite dal comma 4 del presente articolo.

6) La violazione del divieto di stazionamento comporterà, ai sensi dell'art. 9, comma 1°, del D.L. 14/2017, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 300.

ART. 18-ter - ORDINE DI ALLONTANAMENTO

1) Nei casi previsti dal precedente articolo opera la disciplina dell'allontanamento di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017, convertito dalla legge 48/2017 e s.m.i..

2) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento della violazione all'interno del perimetro delle aree definite a norma del precedente articolo comporta, per l'organo che abbia accertato la violazione, il dovere di rivolgere per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento.

3) Nell'ordine sono riportate le motivazioni del medesimo ed è specificato che la persona destinataria dello stesso ordine non può fare ingresso in alcuna delle aree definite ai sensi del comma 4 dell'art. 18-bis a prescindere dall'attività che il trasgressore eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine.

4) In caso di violazione dell'ordine di allontanamento si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del D.L. n. 14/2017 e s.m.i., aumentata del doppio. Copia dell'ordine di allontanamento è trasmessa con immediatezza, tramite il Comando di Polizia locale, al Questore, con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 19 – INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO

- 1) Al fine di contrastare il commercio abusivo su area pubblica in contesti particolarmente critici dal punto di vista della sicurezza urbana, è vietato dare qualunque emolumento a qualsiasi titolo a coloro che svolgono attività commerciale non autorizzata sul territorio o che richiedono compensi per attività di parcheggio abusivo su aree pubbliche a sosta libera o regolamentata da disco orari o da parcometro.

ART. 20 – TUTELA DEI LUOGHI DI CULTO

- 1) E' fatto divieto di incaricare a qualsiasi titolo estranei alle operazioni di pulizia e conduzione delle tombe di famiglia. Il titolare dovrà comunicare all'Ufficio Cimiteriale c/o Servizi Demografici ogni incarico assegnato a qualsiasi titolo, specificando il nominativo dell'incaricato e l'oggetto dell'incarico stesso, depositandone copia del documento d'identità.

ART. 20 Bis – TUTELA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

- 1) Al fine di rafforzare il sistema di controllo dell'accesso e della permanenza presso le sedi istituzionali del Comune, è vietato, per motivi di sicurezza, l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento e l'identificazione della persona, salvo giustificato motivo e fatti salvi i diritti costituzionalmente garantiti. Al Sindaco, in qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, è demandato ogni provvedimento amministrativo di tipo ordinatorio di sua competenza.

ART. 21 - INTERVENTI COMPARTICIPATIVI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

- 1) Nelle aree pubbliche del territorio comunale ove sussistono particolari criticità dal punto di vista della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica e vi sia un interesse manifestato da parte di cittadini o realtà sociali-economiche individuate, possono essere posti in essere mediante forme partecipate pubblico-privato, interventi anche strutturali di regolamentazione/limitazione della fruizione pubblica degli spazi atti a tutelare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità nonché a migliorare la qualità urbana e le condizioni di vivibilità degli ambiti stessi.
- 2) L'attuazione di tali forme di partecipazione dovrà essere formalizzata attraverso la sottoscrizione tra le parti di uno specifico atto, da inquadrarsi nell'ambito dell'"accordo sostitutivo" di cui all'art. 11 della Legge 241/90, disciplinante i reciproci obblighi e le modalità attuative dell'intervento
- 3) Le situazioni pregiudizievoli alla sicurezza ed incolumità inerenti le aree oggetto di accordo di cui al punto precedente devono trovare puntuali riscontri presso le Forze di Polizia statali o locali, che attesteranno l'idoneità degli interventi proposti ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni ivi manifestatisi.
- 4) E' fatto obbligo per chiunque di osservare quanto specificato nell'atto di cui al comma 2).

ART. 22 – SOSTANZE STUPEFACENTI

- 1) in tutte le aree pubbliche del territorio comunale e' vietato:
 - a) cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
 - b) acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti;
 - c) consumare, individualmente o in gruppo, sostanze stupefacenti;
 - d) adottare condotte che possano agevolare o favorire in qualsiasi modo i comportamenti di cui ai punti che precedono (quali, ad esempio, la segnalazione a mezzo di accendini di un punto vendita di sostanze stupefacenti).

ART. 23 – AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Salvo situazioni contingibili ed urgenti, che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dismesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:
 - a) alla realizzazione, contestualmente alle operazioni di sgombero effettuate ai sensi del punto precedente, di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
 - b) alla bonifica dell'area, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari;
 - c) all'attivazione di idonea sorveglianza dell'immobile al fine di evitare ulteriori situazioni di occupazione abusiva;
 - d) alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso idonei interventi statici e di ripristino
- 2) La regolare esecuzione delle operazioni svolte in ottemperanza ai su indicati punti a) e d) dovrà essere certificata da tecnico abilitato.

ART. 24 – LIMITAZIONI AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

- 1) Nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Parabiago è fatto divieto l'acquisto, la detenzione, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori di anni 16. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
- 2) Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori di anni 16, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- 3) Il trasgressore è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.
- 4) i gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori di anni 16 saranno perseguiti a norma dell'art. 689 del codice penale.
- 5) Responsabile della violazione alla presente ordinanza commessa da minorenne è considerato l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

ART. 25 – COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO

- 1) E' vietato tenere comportamenti contrari al decoro ed all'usufruità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia , quali la prostituzione su strada e le deiezioni umane in luoghi di pubblici, ovvero tutti quei comportamenti che in genere determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o grave turbativa al libero utilizzo delle aree suddette , in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse.

ART. 26 - ACCATTONAGGIO

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo in modalità tale da causare disturbo ai passanti o pregiudizio per la propria o altrui incolumità o creando intralcio alla circolazione veicolare.

ART. 27 – NOMADISMO

- 1) In tutte le aree pubbliche o private di Parabiago è istituito il divieto assoluto di insediamento abitativo precario o bivaccamento temporaneo , se non nei casi , comunque preventivamente autorizzati, di specifiche manifestazioni od eventi.
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari di aree di vigilare al rispetto delle predette situazioni, denunciando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine statali o locali entro due giorni dall'inizio dell'occupazione stessa.
- 3) I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo, dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli Uffici comunali competenti.
- 4) La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno intervenire, anche d'ufficio, allo sgombero delle aree da persone o cose ivi insediate da oltre due giorni in modo abusivo e all'attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di salubrità e sicurezza delle aree. I costi delle suddette operazioni saranno posti a carico dei proprietari e delle aree inadempienti rispetto al punto 2).
- 5) Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente

personale e non riconducibili nell'immediato ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate ai centri di raccolta rifiuti.

- 6) Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il cui legittimo possesso viene rivendicato in giornata, verranno tratte in custodia temporanea e restituite al proprietario/possessore, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 28 – MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA PER ESERCIZI AD ATTIVITÀ SERALE O DOTATI DI SPAZI ALL'APERTO.

- 1) I titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione ad apertura serale abbinate ad attività di intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e simili) o di licenze di esercizi pubblici di somministrazione dotate di spazi di somministrazione all'aperto devono garantire la tutela della quiete pubblica, attestata da apposita documentazione (relazione di impatto acustico).
- 2) Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultanti inidonee a mantenere le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle rilevazioni di cui sopra, l'attività di trattenimento o svago non potrà essere esercitata.
- 3) Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del D.Lgs 59/2010, nell'ambito delle attività di cui al primo punto e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimenti sindacali a ciò finalizzati.
- 4) Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al comma 1), anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà, in via preventiva, adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto.
- 5) Qualora l'attività svolta è motivo di grande affluenza di pubblico all'interno di locali o nelle immediate pertinenze, anche esterne purché nell'ambito del perimetro dell'esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà far verificare le condizioni di sicurezza dagli Organi preposti, in relazione in particolare alle esigenze di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/96, quale fonte normativa applicabile per similitudine. In tal caso, potranno essere adottate prescrizioni di limitazione del numero massimo di avventori che potranno accedere e permanere nei locali e pertinenze in questione.
- 6) In ogni caso, dopo le ore 23.00 dovrà cessare ogni genere di emissione musicale e/o causa di disturbo ricondotta all'attività del locale nelle pertinenze esterne l'esercizio.
- 7) Ai soggetti di cui al comma 1) e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 8) Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti di sospensione o revoca dell'attività rumorosa, per il tempo necessario all'accertamento e all'attuazione di misure di mitigazione idonee.

ART. 29– RUMORI MOLESTI

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 3) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali.
- 4) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli

accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose.

- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 3, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora impieghino macchinari e impianti rumorosi che comportano il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dall'Amministrazione comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.
- 6) all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati, è vietato l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato.

ART.30 – LAVORO NOTTURNO

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli di emissioni sonore e di superamento di tali livelli, tra le ore 22 e le ore 6 non possono essere esercitate, senza specifica autorizzazione comunale attività lavorative, anche temporanee o saltuarie, che siano fonti, anche solo potenziali, di inquinamento acustico.
- 2) L'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma precedente è subordinata al preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell'ARPA e risulta comunque subordinata alla ricorrenza delle condizioni e prescrizioni che le norme superiori dettano a tutela dall'inquinamento acustico.
- 3) Il divieto di esercitare attività lavorative può essere esteso, con provvedimento motivato, ad una fascia oraria più ampia di quella prevista al primo comma, qualora ciò venga ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali e dalla ARPA, tenuto conto della natura delle attività e delle caratteristiche dei luoghi e degli ambienti ove è esercitata.

ART. 31 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO

- 1) Fatto salvo quanto previsto nell'art. 27, i titolari delle licenze temporanee di pubblico spettacolo e/o di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro le ore 23,00, fatte salve deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale sulla base di specifica richiesta supportata da idonea documentazione attestante le misure di mitigazione dei rumori da adottarsi.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1) e' fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in modo particolare durante il deflusso degli stessi.

ART. 32 – ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA

- 1) Nessuno può impedire che nelle abitazioni o aree private vengano svolte le normali attività quotidiane, anche se fonte di rumore o simili, salvo venga superata la normale tollerabilità. In tal caso sussiste a favore del soggetto leso la tutela civilistica specificatamente prevista.
- 2) Nelle abitazioni private e nei luoghi di privata dimora non e' consentito far funzionare apparecchiature che producono rumore o vibrazioni moleste nonché svolgere attività che creino disturbo oltre la normale tollerabilità. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono tali le seguenti attività, qualora venga rilevato un disturbo o molestia da un'insieme indistinto di persone:
 - le apparecchiature di esclusivo uso domestico nonché di riproduzione sonora fatte funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00;
 - lavori di ristrutturazione di locali o attività rumorose simili (utilizzo rasa erba etc.) effettuate prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi;
 - attività ricreative rumorose effettuate prima delle 8.00 e dopo le 22.00.
- 3) L'utilizzo di strumenti musicali nelle abitazioni private e nei luoghi di privata dimora è subordinato all'adozione di accorgimenti e cautele volte ad evitare disturbo ai vicini e, in ogni caso, non può aver luogo fra le ore 12 e le ore 15, nonché fra le ore 21 e le ore 6;
- 4) Nel caso di condomini e salvo situazioni contingenti, eventuali segnalazioni dovranno pervenire alla Polizia Locale unicamente da parte dell' Amministratore dello stabile, attestando le attività di competenza poste in essere per eliminare il problema.

ART. 33 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 20 minuti complessivi dall'attivazione.
- 2) Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.
- 4) Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

ART. 34 - PRODOTTI PIROTECNICI

- 1) Salvo spettacoli pirotecnici preventivamente autorizzati a norma di legge, è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori delle manifestazioni hanno l'obbligo di affiggere appositi avvisi recanti il divieto predetto e debbono altresì assicurare adeguata sorveglianza finalizzata al rispetto di quanto sopra, allertando tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - all'interno di scuole, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove siano presenti delle persone.
- 2) La vendita di prodotti pirotecnici agli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura ed alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, l'Amministrazione comunale, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, ulteriormente alle sanzioni già previste ed all'eventuale sequestro della merce, il divieto di prosecuzione dell'attività di vendita.
- 3) È tassativamente vietata qualsiasi forma itinerante di commercio in forma di prodotti pirotecnici, tenuto conto della intrinseca pericolosità dei prodotti medesimi.

TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

ART. 35 - MARCIAPIEDI, PORTICI E BALCONI

- 1) Fatto salvo quanto previsto da convenzioni urbanistiche o specifici atti comunali di disciplina della manutenzione di spazi destinati al pubblico passaggio, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi o dei portici prospicienti qualora gli stessi siano di loro proprietà.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Salvo quanto previsto dal codice della strada, sotto i portici e sui marciapiedi è vietato il deposito incontrollato di veicoli, ancorché ancorato ad apposito sostegno. Qualora tale deposito sia motivo di degrado e disordine urbano, previo avviso al pubblico, gli organi di polizia potranno rimuovere i veicoli ivi depositati per un periodo prolungato di 6 ore. Il legittimo possessore potrà rivendicare il veicolo previa richiesta alla polizia locale, fornendo una precisa descrizione dello stesso. Il veicolo potrà essere allo stesso rilasciato qualora venga dimostrato il legittimo possesso o trascorse 12 ore dalla rimozione, in mancanza di altre richieste.
- 4) I balconi ed i terrazzi prospicienti gli spazi pubblici non possono essere utilizzati quali luoghi di deposito

di rifiuti o di altri materiali destinati all'abbandono.

ART. 35BIS – REGOLAMENTAZIONE SOSTA DEI VELOCIPEDI

È vietato il deposito delle biciclette fissate agli arredi pubblici quali, ad esempio, pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, cancelli, recinzioni, panchine che ostruiscano passaggi pedonali e ciclabili o impediscano la normale fruizione dei marciapiedi o aree pubbliche e dei parcheggi, da parte dei cittadini e, soprattutto, da parte delle persone affette da disabilità. In caso di inosservanza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicheranno le sanzioni previste dalle normative vigenti e la sanzione accessoria della rimozione, come successivamente meglio specificato.

ART. 35TER – SANZIONI ACCESSORIE PER I VELOCIPEDI IN SOSTA VIETATA O IN STATO DI ABBANDONO

I velocipedi (o altri veicoli ad essi equiparati quali, ad esempio i monopattini elettrici) posti in sosta in violazione dell'articolo precedente o qualsiasi oggetto che impedisca la fruizione di spazi pubblici o delle loro parti che si trovino in condizioni tali da far presumere il loro stato di abbandono perché privi di parti essenziali all'uso e non più idonei alla circolazione che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario, rinvenuti sul suolo pubblico saranno rimossi. Analoga rimozione avverrà a carico dei velocipedi (o altri veicoli ad essi equiparati quali, ad esempio i monopattini elettrici), o qualsiasi oggetto (quali ad esempio lucchetti, catene) anche se funzionanti, fissati ad esempio agli arredi pubblici, ai pali delle luce e della segnaletica, ai cartelli pubblicitari, ai monumenti, cancelli, recinzioni ovvero in qualunque luogo in cui ostruiscano passaggi pedonali, e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi, o aree pubbliche, da parte dei cittadini e delle persone affette da disabilità.

ART. 35QUATER – GESTIONE DEI VELOCIPEDI RIMOSI

I velocipedi non più funzionanti, in stato di abbandono o privi di parti essenziali per il loro funzionamento saranno trasportati direttamente presso la discarica per lo smaltimento mentre i velocipedi funzionanti saranno portati nell'apposito magazzino comunale, ove rimarranno in deposito gratuito per 90 giorni a disposizione dei legittimi proprietari in applicazione della disciplina di cui all'art. 923 e seguenti del codice civile. Al momento del recupero da parte del legittimo proprietario si procederà a carico dello stesso alla contestazione delle violazioni accertate ai sensi della vigente normativa. Al termine dei 90 giorni, senza il recupero da parte del proprietario, il veicolo sarà considerato in stato di abbandono e smaltito presso la discarica. Se il veicolo è in buono stato, il veicolo potrà essere consegnato ad un'associazione del territorio, previa manifestazione d'interesse. La proprietà del mezzo potrà essere dimostrata tramite esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica al fine di accertarne la rispondenza con il lucchetto tagliato in sede di rimozione e conservato con la bicicletta, o con ogni altro metodo idoneo inequivocabilmente a comprovarne la proprietà.

ART. 35QUINQUES – USO DELLE RASTRELLIERE PER SOSTA DEI VELOCIPEDI

Le rastrelliere, insistendo su aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio, devono essere intese come bene pubblico e, come tali, devono essere utilizzate consentendone una libera fruizione a chiunque. Per tale motivo è fatto obbligo di utilizzare correttamente le rastrelliere con divieto di parcheggio dei velocipedi (o veicoli ad essi equiparati) a tempo indeterminato. Conseguentemente sarà onere dei proprietari/conducenti utilizzare le rastrelliere, avendo cura di verificare che non siano stati apposti, da parte dei competenti organi di Polizia e/o Uffici Comunali preposti, divieti di sosta o avvisi di rimozione per determinate motivazioni (ad esempio per pulizia dell'area, manifestazioni). I velocipedi parcheggiati per più giorni o se causa di impedimento alla fruizione di terzi, potranno essere trattati alla stregua di quelli in stato di abbandono.

ART. 36 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

- 1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
- 2) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate o recinzioni

prospettano su pubbliche vie o piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, debbono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro periodica manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ivi comprese quelle degli ambienti porticati e delle gallerie, provvedendo altresì in ogni caso alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

- 3) I proprietari di immobili abbandonati, non più utilizzati o inagibili hanno l'obbligo di impedire ogni abusivo accesso agli stessi, monitorando altresì nel tempo che le strutture non siano danneggiate o pericolanti e verificando che eventuali recinzioni siano sempre funzionali ad ostacolare ingressi abusivi.
- 4) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
- 5) I soggetti di cui al comma 1) sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- 6) Le acque piovane che sciolano dai tetti non possono essere smaltite sulle strade o nei cortili.
- 7) I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo:
 - a) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
 - b) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

ART. 37- TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

- 1) Fatti salvi i divieti imposti da norme superiori, sulle facciate di edifici che prospettano direttamente verso le pubbliche vie o verso spazi pubblici è consentito collocare tende di tessuto, previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale in caso di condomino.
- 2) È fatto divieto di collocare tende in materiale plastico trasparente o semitrasparente.
- 3) Il progetto di cui al primo comma, approvato dall'assemblea condominiale, deve essere trasmesso, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, all'Ufficio Tecnico Comunale, nel termine di gg. 15 dall'approvazione; nei successivi 30 gg. l'Ufficio predetto comunica l'eventuale diniego di collocazione delle tende, nei casi di difformità dalle presenti prescrizioni regolamentari.
- 4) L'Amministrazione comunale può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale all'interno delle quali risulta vietato collocare tende sulle facciate degli edifici, ovvero nell'ambito delle quali vengono dettate specifiche prescrizioni al riguardo.

ART. 38- OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

ART. 39 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

- 1) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti causa la propria attività, anche temporanea.
- 2) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 3) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, per un raggio non inferiore a metri 2.
- 4) Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi,

edicole o altre similari strutture fisse , o con banchi mobili o dehors , gli esercenti l'attività debbono collocare all'interno dello spazio occupato, in posizione conveniente, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

- 5) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
- 6) I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata.
- 7) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 8) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati sul suolo pubblico o ad uso pubblico ne' in altro luogo del territorio comunale. Essi devono essere conferiti nelle piattaforme ecologiche , sempre che corrispondano alle tipologie di rifiuto per cui risulta attivato l'apposito servizio comunale di smaltimento ; diversamente debbono essere conferiti in appositi impianti privati specificamente autorizzati .
- 9) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 10) Chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto prospiciente la pubblica via di ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nei tempi previsti dalla raccolta, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti.
- 11) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici, a qualunque scopo destinati , hanno l'obbligo di provvedere alla sistematica pulizia dei portici e dei passaggi coperti, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 12) I proprietari o conduttori di aree non recintate confinanti con pubbliche vie o spazi pubblici hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti abusivamente depositati sulle stesse.
- 13) Nelle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto di trasferire i rifiuti sulla pubblica via; I rifiuti provenienti dalla pulizia del suolo di pertinenza debbono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni e depositati con le modalità stabilite dal Comune.
- 14) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata delle vie e degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di veicoli di rispettare tassativamente i divieti di sosta, fissi o temporanei che siano, a tale scopo istituiti.

ART. 40- RIFIUTI

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro , i rifiuti domestici debbono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo consegnati dall'azienda preposta al servizio e devono essere collocati nei luoghi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale .
- 2) Qualora i contenitori di cui al comma precedente risultino colmi , non è consentito depositare sacchi all'esterno dei contenitori medesimi , ad esclusione dei sacchi contenenti plastica e l' "indifferenziato".
- 3) E' vietato prelevare, eccezion fatta per gli addetti specificamente autorizzati allo svuotamento, oggetti o materiali depositati all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 4) E' vietato ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare gli stessi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o, comunque, in posizione tale da rendere impossibile o non agevole il servizio di raccolta o svuotamento.

ART. 41- SACCHETTI PER L'ASPORTO DELLE MERCI

- 1) Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale , sia in sede fissa che ambulanti, nonché i produttori agricoli che effettuano vendita al dettaglio sui mercati cittadini , debbono distribuire ai consumatori, per l'asporto delle merci, esclusivamente sacchetti biodegradabili rispondenti alle caratteristiche dettate dalla vigente normativa.

ART. 42 – SGOMBERO DELLA NEVE

- 1) I proprietari, gli amministratori condominiali e gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso di stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dai passaggi pedonali prospicienti gli edifici e i negozi.
- 2) I suddetti hanno altresì l'obbligo di provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi e altre sporgenze, nonché dei blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sulle pubbliche vie. Detta rimozione deve ordinariamente essere effettuata senza interessare il suolo pubblico; qualora ciò non risulti possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite, previa comunicazione al Servizio di Polizia Locale, delimitando preliminarmente l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela per prevenire danni alle persone o alle cose.
- 3) I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente su vie od aree di pubblico passaggio.
- 4) La neve rimossa dai cortili o da altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa od ammassata sul suolo pubblico.
- 5) Il Sindaco, in caso di eccezionali nevicate, può disporre, con propria ordinanza, ulteriori specifici obblighi a carico dei proprietari o conduttori di edifici presenti sul territorio comunale.

ART. 43 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

ART. 44 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE PANNI TAPPETI E SIMILI

- 1) Al fine di mantenere il decoro dell'ambiente urbano è vietato:
 - a) scuotere tappeti ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stendere gli stessi fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie e piazze.
 - b) esporre dai balconi, finestre, recinzioni, parapetti o altro striscioni, scritte, bandiere o simili che offendono la pubblica decenza.

ART. 45 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

- 1) I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizione di pulizia e, in ambiti urbani, liberi da animali infestanti. Gli stessi come devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pregiudizio tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
- 3) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni di regolare manutenzione e pulizia. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 4) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.

ART. 46 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO

- 1) Nelle aree a verde e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) introdurre veicoli a motore, anche se spinti a mano, eccezion fatta per i mezzi autorizzati alla manutenzione ed alla pulizia;

- b) condurre velocipedi e circolare con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, al di fuori delle aree agli stessi riservate, in modo da creare pericolo o molestie agli altri frequentatori;
- c) giocare al gioco del calcio al di fuori delle aree allo stesso destinate;
- d) Danneggiare la vegetazione ,deteriorare il manto erboso, raccogliere fiori, strappare arbusti, danneggiare alberi e piante;
- e) danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici presenti;
- f) fare uso improprio delle attrezzature da gioco;
- g) arrecare disturbo con giochi, schiamazzi, apparecchi radiofonici e di riproduzione sonora tenuti a volume non moderato;
- h) porre in essere qualunque altro comportamento lesivo della tranquillità e sicurezza altrui;
- i) sporcare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
- j) camminare sugli spazi erbosi, qualora espressamente vietato;
- l) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia stanziale che migrante;
- m) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici dopo l'orario di chiusura, qualora previsto;
- n) svolgere qualsiasi spettacolo o attività estranea alla destinazione naturale dell'ambiente salvo espressa autorizzazione da parte dell'Autorità comunale;

ART. 47 - OGGETTI MOBILI

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

ART. 48 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda ad operazioni di manutenzione di strutture (es. verniciare muri di recinzione, facciate di edifici o simili) di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

ART. 49 - ACCENSIONI DI FUOCHI

- 5) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempre che non crei grave nocimento alle abitazioni vicine.

ART. 50 - DEPOSITI ESTERNI

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli stessi e di altro contenitore o materiale ingombrante al fine di impedire la raccolta di acqua piovana e, conseguentemente, il proliferare di zanzare. La raccolta di acqua piovana è ammessa solo per gli orti.
- 2) E' vietato il deposito di materiali di ogni genere su suolo pubblico o privato, salvo i casi espressamente autorizzati.

ART. 51 – USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO

- 1) Nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno è vietato utilizzare acqua potabile per irrigazione di orti e/o giardini, per lavare mezzi in genere e per qualsiasi altro uso non connesso al consumo domestico, alimentare ed igienico sanitario dalle ore 07,00 alle ore 20,00, salvo diverse prescrizioni dettate con apposita ordinanza sindacale.

ART. 52 - PIANTA "AMBROSIA"

- 1) I proprietari e/o i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, di aree industriali dismesse, i responsabili di cantieri edili, delle ferrovie, del Settore Strade della Provincia di Milano, dell'ANAS, ciascuno per quanto di competenza, hanno l'obbligo di eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di propria pertinenza prevedendo quantomeno due sfalci annuali al fine di contrastare il proliferare della pianta infestante denominata "Ambrosia", nonché provvedendo agli sfalci negli eventuali ulteriori periodi specificamente previsti in apposita ordinanza sindacale.

TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 53 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

- 1) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2) E' vietato abbandonare animali domestici.

ART. 54 - ANIMALI MOLESTI

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.
- 2) Gli operatori di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1) al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo affinché non sia disturbata la quiete pubblica.
- 3) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

ART. 55 - COLOMBI

- 1) I proprietari, gli amministratori condominiali o i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed degli edifici situati nel territorio comunale devono provvedere a propria cura e spese a:
 - a) Sigillare ogni luogo utile alla nidificazione dei colombi, con particolare riferimento alle cavità cieche, che dovranno essere murate, e alle finestre o aperture che danno aria ai sottotetti, le quali dovranno essere chiuse con robuste reti a maglie sottili, posizionate il più esternamente possibile.
 - b) Rimuovere gli escrementi dei colombi ed effettuare accurate operazioni di pulizia, nonché eventuali interventi di disinfezione, qualora necessari.
- 2) E' vietato alimentare i colombi presenti sul territorio comunale.

ART. 56 - MANTENIMENTO E DETENZIONE DEI CANI

- 1) Il proprietario o chiunque detiene un cane o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute, del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con una tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare una regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
- 2) In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di denunciarli all'Anagrafe canina entro 15 gg. dalla nascita o dal possesso e di far tatuare gli stessi, munendoli del previsto microchip.
- 3) Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della

incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza adatta alla sicurezza dei cittadini e, comunque, di misura non superiore a mt. 1,50. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

- 4) I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari o, se non individuati, i possessori.
- 5) La detenzione di cani in luoghi privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento ai sensi delle vigenti leggi in materia e dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo oltre ai contenitori dell'acqua e del cibo.
- 6) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 7) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- 8) Anche in presenza di appositi spazi per cani è obbligatorio l'utilizzo di paletta e sacchetto.
- 9) E' vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano non vedenti, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate al gioco del calcio o attrezzate con giochi per i bambini nonché nelle aree, individuate con l'apposito cartello, ove sussistano particolari motivi di tutela del decoro e conservazione del manto erboso e delle altre essenze presenti.
- 10) I cani, a guardia di case, orti, giardini, poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti se custoditi all'interno di proprietà private, così da non poter incutere timore o spavento.
- 11) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 12) I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d'accoglienza. Tutte le spese sostenute di accalappiamento, detenzione e simili dovranno essere rimborsate dall'eventuale detentore e/o possessore. Trascorsi 30 gg. senza che gli animali vengano reclamati dal legittimo proprietario, potranno essere affidati ad associazioni protezionistiche e/o di volontariato.

ART. 57 - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

- 1) E' vietato tenere permanentemente animali in cantine, garage, box esterni in lamiera.
- 2) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando gocciolio sugli spazi pubblici.
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da affezione, da cortile e/o da stalla.
- 3) Qualora ne ricorrano i presupposti, potranno essere emanate specifiche Ordinanze per disporre ulteriori modalità di mantenimento degli animali e per definire comportamenti vietati.

ART. 58 - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

- 1) Nel centro abitato è ammesso l'allevamento di animali da reddito, sempre che non rechi disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita a ridosso delle abitazioni ed insediamenti industriali, commerciali e/o artigianali.
- 3) Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi, gruppi di animali di qualsiasi tipo senza preventiva autorizzazione comunale.
- 4) E' vietata nelle aree urbane la circolazione e l'esposizione di animali pericolosi non rinchiusi in idonee gabbie.
- 5) A rispetto e tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio per vincite di gare o giochi o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 6) E' fatto divieto di utilizzare animali in spettacoli, gare o rappresentazioni pubbliche o private, qualora ciò comporti maltrattamenti o sevizie agli animali stessi.

TITOLO VII : ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 59 -SORVEGLIABILITA' DI PUBBLICI ESERCIZI

- 1) Fatte salve discipline specifiche di settore di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), i locali da adibire a pubblico esercizio o per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere sottoposti, prima del rilascio delle specifiche autorizzazioni , a verifica inerente il rispetto dei criteri di sorvegliabilità dettati dalla vigente normativa.
- 2) A tal fine l'ufficio competente del procedimento trasmette alla Polizia locale l'istanza, al fine di una valutazione di merito.
- 3) La valutazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata e trasmessa all'Ufficio competente entro gg.15 dal ricevimento.

ART. 60 - ORARI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

- 1) Salvo diversa specifica disciplina di settore, l'orario di attività massimo dei pubblici esercizi non può protrarsi oltre le ore 2 e l'apertura non può avvenire prima delle 7 , come previsto nello specifico regolamento comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività oggetto di licenza ai sensi dell'art. 86 del T.u.l.p.s. non può costituire disturbo alla quiete pubblica, né pregiudizio agli interessi specificati nell'articolo precedente. Tali condizioni costituiscono motivo di valutazione dell'abuso nella conduzione dell'attività, di cui all'art. 10 del T.u.l.p.s.

TITOLO VIII : VARIE

ART. 61 - TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

- 1) I professionisti che amministrano condomini, in ciascun immobile gestito, sono tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targa deve avere dimensioni massime di 10 X 20 cm. con misura minima di 10 X 10 cm., non necessita di preventiva autorizzazione e non sconta l'imposta sulla pubblicità.

ART. 62 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico/umanitario è vietata su suolo pubblico, salvo che nei casi specificamente preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale . I contenitori possono essere posizionati solo da Enti o Associazioni riconosciute preventivamente autorizzati, nell'ambito di aree all'uso individuate, previo consenso del legittimo proprietario.
- 2) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra nelle aree scoperte di scuole e luoghi di cura.

ART. 63 - ARTISTI DI STRADA

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" e spettacoli oltre ad essere preventivamente autorizzate, devono avvenire nel rispetto del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria sono disciplinate da leggi e/o regolamenti.

ART. 64 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE

- 1) In tutto il territorio comunale, anche nelle aree private ma aperte all'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento o accampamento. Gli operatori di Polizia sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia e di chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge a collaborare con la stessa

Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

ART. 65 - FIUMI E CANALI

- 1) Nel fiume Olona e nel canale Villoresi è assolutamente vietata la balneazione nonché il lavaggio di veicoli e di biancheria utilizzando l'acqua dei suddetti corsi d'acqua.
- 2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dell'Olona e del canale Villoresi, salvo che per svolgere attività di pesca .

ART. 66 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L. PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI/APPARECCHI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

- 1) Le bombole di G.P.L. dovranno essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno.
- 2) E' vietato installare o, anche temporaneamente, depositare bombole di G.P.L. in prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale, portoni e di quanto altro serve per il deflusso di persone.
- 3) La tubazione fissa metallica dovrà essere protetta, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso.
- 4) La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica di G.P.L.
- 5) Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

ART. 67 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chiunque promuova riunioni, cortei, cerimonie, processioni è tenuto a darne comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
- 2) Qualora la manifestazione comporti provvedimenti alla viabilità in genere, la comunicazione dovrà essere data trenta giorni prima.
- 3) Le processioni ed i cortei dovranno seguire il percorso più breve. Gli organizzatori dovranno mettere in atto ogni accorgimento necessario per garantire l'incolumità dei partecipanti. Nelle ore serali e nell'attraversamento di strade a scorrimento veloce, dovranno essere approntati idonei segnalatori luminosi lungo tutto il corteo. In chiusura dovrà essere assicurata la presenza di un veicolo munito di segnalatori ad intermittenza funzionanti.
- 4) È vietata la percorrenza da parte di cortei, processioni o simili, di strade a scorrimento veloce, salvo specifica autorizzazione comunale.

Art. 68 - CONTRASSEGNI DEL COMUNE

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell'Ente.

TITOLO IX : SANZIONI

ART. 69 - SANZIONI AMMINISTRATIVE : COMPETENZE

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono irrogate dal Comune per tutte le attività per cui è competente al rilascio del relativo titolo autorizzatorio. I relativi proventi spettano al Comune stesso.
- 2) Ai sensi della legge regionale 90/83, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono delegate, ovvero sub-delegate agli enti locali, ai quali sono delegate o sub-delegate le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

- 3) Sono escluse le competenze sanzionatorie del Comune nelle materie cui viene riconosciuta valenza in termini di sicurezza ed ordine pubblico, di competenza esclusiva statale.
- 4) Spetta al Comandante del Corpo di Polizia Locale l'adozione di ordinanze e provvedimenti di natura sanzionatoria amministrativa, cautelare o accessoria.
- 5) Spetta al Sindaco, in qualità di autorità locale o di ufficiale di governo, l'adozione di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 50 comma 5 e art. 54, comma 1, 4 e 6, del T.U.E.L 267/2000 e s.m.i.

ART. 70 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981
- 2) n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie specificamente indicate relativamente ai singoli commi e articoli.
- 3) La sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile per le violazioni regolamentari è pari ad una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
- 4) Alle violazioni di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) da € 50 a € 500 per violazione agli articoli:
 - art.6 c.2 lett. a)Atti vietati su suolo pubblico – manomissione e/o danneggiamento suolo pubblico, attrezzature o impianti installati
 - art.6 c.2 lett. b) Atti vietati su suolo pubblico – rimozione, manomissione, imbrattamento o uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche
 - art.7 Concessione di suolo pubblico
 - art.8 Occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici o commerciali
 - art.9 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
 - art.10 Occupazioni per comizi e raccolta di firme
 - art.11 Uso delle aree destinate allo svolgimento dei mercati
 - art.12 Aree di particolare rilevanza e loro disciplina di utilizzo
 - art.13 Commercio itinerante
 - art.14 Luminarie
 - art.18 Atti vietati a tutela della sicurezza urbana
 - art.21 Interventi partecipativi su aree pubbliche o di uso pubblico
 - art.22 Sostanze stupefacenti
 - art.23 Aree dimesse ed immobili oggetto di occupazione abusiva
 - art.24 Limitazioni al consumo di bevande alcoliche
 - art.25 Comportamenti contrari al decoro
 - art.27 Nomadismo
 - art.28 Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblici esercizi ad attività serale o dotati di spazi all'aperto
 - art.29 Rumori molesti
 - art.30 Lavoro notturno
 - art.31 Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto
 - art.33 Dispositivi acustici antifurto
 - art.36 c.1 Manutenzione degli edifici e delle aree - obbligo manutenzione e/o pulizia facciate
 - art.36 c.2 Manutenzione degli edifici e delle aree – Grave stato d'abbandono e/o degrado
 - art.36 c.4 Manutenzione degli edifici e delle aree – obbligo di convogliare le acque piovane che sciolano dai tetti in fognatura
 - art.38 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
 - art.48 Operazioni di manutenzione svolte all'aperto
 - art.49 Accensione di fuochi
 - art.50 Depositi esterni
 - art.52 Pianta “Ambrosia”
 - art.53 Tutela degli animali domestici
 - art.54 Animali molesti
 - art.55 Colombi
 - art.56 c.1 Mantenimento e detenzione dei cani – modalità ed accorgimenti da tenere

- art.56 c.2 Mantenimento e detenzione dei cani – obbligo di denuncia all’anagrafe canina
- art.56 c.3 Mantenimento e detenzione dei cani - obbligo all’uso del guinzaglio
- art.56 c.5 Mantenimento e detenzione dei cani – condizioni di spazio vitale e requisiti per la loro ritenuta
- art.56 c.6 Mantenimento e detenzione dei cani – accorgimenti dei proprietari affinché gli stessi non sporchino il suolo pubblico
- art.64 Divieto di campeggio libero e di sosta in aree non attrezzate
- art.66 Bidoni / Bombole di G.P.L. per alimentazione di impianti / apparecchi per uso domestico e similare
- art.68 Contrassegni del Comune
- art.72 Abuso di conduzione di attività regolamentata e violazioni prescrizioni
- art.50 c.6 Mantenimento e detenzione dei cani – accorgimenti dei proprietari affinché gli stessi non sporchino il suolo pubblico
- art.60 Bidoni / Bombole di G.P.L. per alimentazione di impianti / apparecchi per uso domestico e similare

b) da € 50 a € 350 per le restanti violazioni;

- 5) Per le violazioni alle norme del presente regolamento o alle ordinanze comunali, la Giunta Comunale, all’interno del limite minimo e massimo stabilito per la sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, come specificamente previsto dall’articolo 16, Il comma, della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni.
- 6) Se la violazione è commessa da minorenne, il responsabile è considerato l’esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

ART. 71 – SANZIONI ACCESSORIE, MISURE CAUTELARI ED ESECUTORIETA’ DEI PROVVEDIMENTI

- 1) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’attività e/o un comportamento o la messa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale d’accertamento e contestazione della violazione.
- 2) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori e, comunque, entro il termine specificato nel verbale stesso.
- 3) Qualora gli interessati non vi ottemperino, con ordinanza dirigenziale sono adottati i provvedimenti necessari all’esecuzione d’ufficio, con spese a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido.
- 4) Ai sensi dell’art. 21-ter della legge 241/90, solo nei casi e con le modalità stabilite dalla legge la pubblica amministrazione può imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei confronti del trasgressore. In tali casi, il dirigente della Polizia Locale potrà ordinare, previa diffida di tre giorni, l’esecuzione coattiva, conformemente alle previsioni normative.
- 5) Si procede nell’immediatezza al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, qualora necessario a ripristinare le condizioni di legalità violata, nonché delle cose che ne sono il prodotto o la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituisce violazione amministrativa. In tali ultimi casi, la confisca è obbligatoria.
- 6) L’ Ufficiale di Polizia Locale potrà restituire le cose oggetto di sequestro al soggetto interessato qualora questi dimostri la legittimità dell’attività sanzionata, dandone atto nel relativo verbale, salvo siano oggetto di confisca obbligatoria.

ART. 72 – ABUSO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA’ REGOLAMENTATA E VIOLAZIONI PRESCRIZIONI

- 1) Si intende per abuso quel comportamento del titolare dell’autorizzazione, licenza o atto di assenso comunque denominato, che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni di legge o di regolamento o quelle legittimamente imposte dall’autorità o comunque un’utilizzazione del titolo non conforme alla disciplina dell’attività autorizzata.
- 2) L’inottemperanza alle prescrizioni apposte dall’organo emanante sul titolo autorizzatorio ai fini di salvaguardare il pubblico interesse o l’abuso nella conduzione dell’attività sono soggette alle sanzioni previste per la mancanza del titolo stesso, qualora non previsto diversamente.

ART. 73 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Tutte le occupazioni con esposizione di merci in spazi ed aree pubbliche e private ad uso pubblico soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.
- 2) A coloro che esercitano l'attività abusiva di cui al comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme di settore o dal presente Regolamento, nonché la confisca delle merci ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81.
- 3) Il provvedimento di confisca è emesso entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale da parte dell'Autorità preposta.
- 4) Le merci confiscate non contraffatte o comunque non costituenti oggetto di reato, consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza, vengono custodite presso una depositaria idonea, dando avviso nell'albo pretorio comunale. Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengano reclamati dal legittimo proprietario, si procede alla distruzione o alla vendita tramite asta pubblica.
- 5) Nel caso di merci confiscate contraffatte o costituenti cose fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione delle merci stessa per fini giudiziari.
- 6) Nel caso di occupazione abusiva di spazi pubblici o aperti al pubblico, qualora ricorrano motivi di sicurezza pubblica, il sindaco ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione ai fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle relative spese per un periodo non inferiore a 5 giorni. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di ottemperare agli obblighi di pulizia e decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

ART. 74 - PAGAMENTO IMMEDIATO

- 1) Il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione prevista nel presente Regolamento in via breve direttamente nelle mani dell'agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri ed ogni volta vi sia oggettiva incertezza riguardo la residenza del trasgressore.

ART. 75 - CONFISCA IN CASO DI TRASGRESSORE SENZA FISSA DIMORA

- 1) Qualora si sia proceduto al sequestro cautelare amministrativo delle merci e/o attrezzature oggetto di confisca amministrativa e non sia possibile risalire con certezza alla residenza del trasgressore, ai fini di garantire la tutela giudiziaria prevista dalla legge, si notifica immediatamente nelle mani di questi l'ordinanza di confisca amministrativa
- 2) Nel provvedimento dovrà darsi atto che la confisca decorre trascorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, in quanto all'interessato in tale periodo di tempo è data facoltà di presentare opposizione al sequestro all'Autorità competente ai sensi dell'art. 19 L. 689/81.

ART. 76 - RISARCIMENTO DANNI

- 1) Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, alla rifusione dei danni, i quali saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

ART. 77 - SANZIONI ALTERNATIVE

- 1) Nel caso il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla presenti norme può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato e attinenti a questo, organizzate da strutture pubbliche competenti e previa espressa autorizzazione dell'esercente la patria potestà.

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 78 – NORME TRANSITORIE O AD EFFICACIA DIFFERITA

- 1) Le seguenti prescrizioni decorrono dopo 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:
 - art. 61 comma 1) (obbligo esposizione targa amministratori stabili);
 - art. 33, comma 1° e 2°, (dispositivi acustici);

- 2) Sono fatte salve le autorizzazioni e/o concessioni in essere, salvo costituiscano pregiudizio per gli interessi meritevoli di tutela espressi nel presente Regolamento. In tal caso le attività dovranno adeguarsi alle presenti norme entro il termine prescritto dagli Uffici competenti della Polizia Locale, o, nel caso di impossibilità, dovrà essere da questi ordinata la revoca dell'atto e/o la cessazione dell'attività stessa.

ART. 79 - ABROGAZIONI DI NORME

- 1) Vengono abrogate tutte le altre norme regolamentari comunali incompatibili con il presente Regolamento di Polizia Urbana nonché lo stesso regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato, che si intende integralmente sostituito dal presente.

ART. 80 - NORMA FINALE

- 1) Eventuali nuove disposizioni dettate con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato, inerenti le materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico all'interno della presente disciplina regolamentare.

